

**CODICE DI
CONDOTTA**

(anche denominato CODICE ETICO)

SYNLAB LIMITED



Prefazione

Affidabilità e integrità sono diventati concetti chiave nella corporate governance moderna, in quanto una crescita aziendale sostenibile è possibile solo quando un'azienda può contare sulla affidabilità dei propri azionisti, clienti, fornitori e personale, a livello locale e globale. Tale fiducia può essere ottenuta solo mantenendo costantemente elevati standard di condotta sociale ed etica. Il presente Codice di Condotta (il "Codice di Condotta") intende stabilire standard chiari per tutti i Membri Synlab.

L'effettiva implementazione del Codice di Condotta è priorità assoluta del management di Synlab, del Consiglio di Amministrazione e degli azionisti di Synlab. Il Codice di Condotta è vincolato, senza alcuna eccezione. Tutti i Membri Synlab sono tenuti a rispettare le disposizioni del Codice di Condotta.

Il Codice di Condotta riflette le nostre convinzioni ed i valori in cui crediamo. Esprime il nostro comune senso di integrità nel corso delle nostre attività lavorative quotidiane. Il Codice di Condotta evidenzia come questi principi vengono implementati ed applicati nelle diverse situazioni che si verificano nel corso delle attività lavorative quotidiane.

Ogni Membro Synlab può contattare il proprio manager responsabile, il competente Regional Compliance Officer o un membro del Compliance Committee per domande inerenti il presente Codice di Condotta. Il Consiglio di Amministrazione nomina il Chief Compliance Officer e gli altri membri del Compliance Committee. Potenziali violazioni della legge, del presente Codice di Condotta o di qualunque delle linee guida o delle procedure connesse allo stesso devono essere segnalate al competente Regional Compliance Officer o al Chief Compliance Officer. Le segnalazioni possono essere anche inoltrate, laddove nominato, ad un Ombudsman indipendente. La segnalazione di una violazione o potenziale violazione del presente Codice di Condotta, avanzate in buona fede e in conformità allo stesso, non comporteranno alcuna sanzione o ritorsione.

Ognuno di noi è personalmente responsabile ed è tenuto ad impegnarsi al fine di assicurare che il Gruppo Synlab mantenga la sua buona reputazione in tutto il mondo per essere considerata un partner commerciale con principi etici e di integrità.

4 maggio 2018

*Mathieu Floreani
Chief Executive Officer and
Director*

*Kimberly Urdahl
Group General Counsel and
Chief Compliance Officer*

Definizione di Termini Importanti

Il termine “**Società Controllate**” indica tutte le società a cui Synlab Limited può richiedere, direttamente o indirettamente, di adottare il presente Codice di Condotta in virtù di una quota maggioritaria di diritti di voto, di una maggioranza nel management della società, di accordi e/o documenti costitutivi di tale società, e/o che risultino consolidate nel bilancio di Synlab Limited.

Con i termini “**Synlab**”, il “**Gruppo Synlab**” e la “**Società**” si indica Synlab Limited e le sue Società Controllate.

Il termine “**Membro Synlab**” o “**voi**” si riferisce a qualunque amministratore, dirigente, consulente o dipendente (a tempo determinato o indeterminato) del Gruppo Synlab, così come al personale che esercita la propria attività su base contrattuale all'interno del Gruppo Synlab. L'uso di tali termini non intende conferire lo status di dipendente laddove questo non esista.

Indice

1. REGOLE FONDAMENTALI DI COMPORTAMENTO	1
1.1. CONDOTTA LEGALE ED ETICA	1
1.2. RESPONSABILITÀ PER LA REPUTAZIONE DEL GRUPPO SYNLAB	1
1.3. RISPETTO RECIPROCO, ONESTÀ E INTEGRITÀ	2
1.4. LEADERSHIP, RESPONSABILITÀ E VIGILANZA: PARTICOLARI DOVERI DEL MANAGEMENT	2
1.5. IMPLEMENTAZIONE E MONITORAGGIO DEL RISPETTO DEL CODICE DI CONDOTTA	2
1.6. ORGANIZZAZIONE DELLA COMPLIANCE	3
1.7. SEGNALAZIONI	3
2. CONDOTTA SOCIALE ALL'INTERNO DELLA SOCIETÀ: INTERAZIONE CON I COLLEGHI ED ALTRO PERSONALE	5
2.1. TRATTAMENTO EQUO E NON DISCRIMINATORIO	5
2.2. DIGNITÀ PERSONALE	5
2.3. IMMAGINE PUBBLICA	6
2.4. CONFLITTI DI INTERESSE	6
3. RAPPORTI CON CLIENTI, PAZIENTI, PARTNER COMMERCIALI E FUNZIONARI PUBBLICI	7
3.1. NESSUN PARTICOLARE BENEFICIO O GRATIFICA PER I CLIENTI O PER I LORO RAPPRESENTANTI	7
3.2. QUADRO NORMATIVO ANTICORRUZIONE	8
3.3. REGOLE SPECIALI PER I RAPPORTI CON I RAPPRESENTANTI GOVERNATIVI E I PUBBLICI UFFICIALI	8
3.4. LA CORRUZIONE DEI DIPENDENTI DELLE AZIENDE PRIVATE È ILLEGALE	8
3.5. INVITI E OMAGGI A E DA CLIENTI DEL SETTORE PRIVATO	8
3.6. GESTIONE DI SCONTI, COMMISSIONI E CONTRATTI CON I CONSULENTI	9
4. RAPPORTI CON FORNITORI DI BENI E SERVIZI ESTERNI	11
4.1. REGOLE GENERALI PER OPERARE CON FORNITORI DI BENI E SERVIZI ESTERNI	11
4.2. È VIETATA LA DISCRIMINAZIONE TRA FORNITORI	11
4.3. È VIETATO ACCETTARE BENEFICI PER SÉ STESSI O PARTI TERZE	11
4.4. ACCETTARE INVITI	11
5. OBBLIGHI DI LEGGE IN MATERIA DI CONCORRENZA ED ANTITRUST	12
6. DIVIETO DI COINVOLGIMENTO IN ATTIVITÀ DI RICICLAGGIO	13
7. SANZIONI ECONOMICHE	15
8. PROTEGGERE IL PATRIMONIO E L'INTEGRITÀ FINANZIARIA DELLA SOCIETÀ	16
8.1. DATI, DOCUMENTI E SEGNALAZIONI PRECISI E COMPLETI	16
8.2. TUTELA DEL PATRIMONIO DEL GRUPPO SYNLAB	17
8.3. PROPRIETÀ INTELLETTUALE E DIRITTI D'AUTORE DI PARTI TERZE	17
8.4. UTILIZZO E SICUREZZA DEI SISTEMI INFORMATICI	17
9. PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	19
10. OMBUDSMAN	20

1. Regole fondamentali di comportamento

Il Codice di Condotta si basa su regole fondamentali. Esse rappresentano una guida basilare per le nostre azioni, definendo gli aspetti essenziali per conformarsi alle leggi e agli standard etici, e rappresentano inoltre gli obiettivi che tutti noi ci impegniamo a raggiungere nell'interesse del Gruppo Synlab, dei Membri Synlab e dei partner commerciali. Queste regole basilari di comportamento rappresentano una guida affidabile in merito alle condotte appropriate da adottare in caso di dubbi.

Il Codice di Condotta si applica a Synlab Limited e tutte le Società Controllate, così come ai Membri Synlab. Synlab esige che i propri partner commerciali adottino standard elevati di condotta equivalenti a quelli indicati nel presente Codice di Condotta. Consulenti e altri partner commerciali possono essere ingaggiati dal Gruppo Synlab solo dopo una attenta e diligente selezione, nel rigoroso rispetto di quanto disposto nel Codice di Condotta, al fine di evitare anche la semplice parvenza di una violazione. Il Membro Synlab che recluta o incarica qualunque consulente o fornitore è personalmente responsabile di istruire tali soggetti e monitorare le attività svolte da questi ultimi.

La mancata conformità al Codice di Condotta o a qualunque delle linee guida¹ o procedure ad esso collegate espone i Membri Synlab ed eventualmente anche la Società stessa a richieste di risarcimento danni per responsabilità civile e a potenziali contestazioni di natura penale. Pertanto il Gruppo Synlab richiede a ogni Membro Synlab la massima integrità e senso di responsabilità.

Dovete segnalare immediatamente qualsivoglia conflitto, tra qualunque delle disposizioni del presente Codice di Condotta (o qualunque delle linee guida o procedure collegate al Codice di Condotta) ed il vostro contratto di impiego con Synlab, al vostro Regional Compliance Officer.

1.1. Condotta legale ed etica

Il rispetto delle leggi applicabili rappresenta l'assoluto cardine della condotta di ciascun Membro Synlab. Tutti i Membri Synlab rispettano la legge. Nel business internazionale, questo indica il rispetto sia delle leggi del vostro Paese sia di quelle di qualunque altro Paese coinvolto.

Il termine '**Leggi**' in questo contesto e nel contesto del presente Codice di Condotta indica tutte le disposizioni di legge applicabili.

La violazione delle leggi è severamente proibita. Quando viene rilevata una violazione, le azioni del soggetto interessato sono soggette ad una scrupolosa indagine indipendentemente dalla posizione di tale soggetto all'interno del Gruppo Synlab, con conseguenze legali rapportate alla violazione dei rispettivi doveri, ivi inclusa la risoluzione del rapporto di lavoro.

L'etica viene da noi praticata anche al di fuori della sfera legale, alimentando così il livello di fiducia ed affidabilità che è elemento essenziale per la conduzione di una azienda di primaria importanza. La conformità alle norme di etica è obbligo fondamentale di ciascun Membro Synlab. Pertanto tutti i manager devono essere di esempio.

1.2. Responsabilità per la reputazione del Gruppo Synlab

La reputazione del Gruppo Synlab e la percezione di noi stessi da parte del pubblico e dei clienti dipende dalla condotta di ciascuno di noi. Un comportamento inopportuno da parte di un singolo Membro Synlab potrebbe avere un grave impatto negativo sul Gruppo Synlab. Ciascun Membro Synlab deve essere consapevole della

¹ Si noti che in alcuni Paesi, alla luce di leggi particolari, potrebbe rendersi necessario l'utilizzo di linee guida specifiche.

propria responsabilità in merito alla reputazione della Società e deve agire di conseguenza, in particolare nello svolgimento dei propri doveri contrattuali.

1.3. Rispetto reciproco, onestà ed integrità

Il Gruppo Synlab ed i Membri Synlab rispettano la dignità personale, i diritti e la diversità di ogni individuo, sia all'interno che all'esterno della Società. Il Gruppo Synlab e i Membri Synlab condannano qualunque forma di discriminazione, molestia (compresa quella sessuale) e comportamenti offensivi o aggressivi. Il Gruppo Synlab ed i Membri Synlab sono aperti ed onesti, sono partner affidabili in quanto responsabili, sia internamente che verso l'esterno.

1.4. Leadership, responsabilità e vigilanza: particolari doveri della dirigenza

Ciascun manager è responsabile per i Membri Synlab che rispondono direttamente a lui/lei ed ha inoltre dei doveri verso tutti i Membri Synlab con i quali interagisce. I manager sono modelli di comportamento. Il rispetto deve essere guadagnato attraverso una condotta personale impeccabile, con risultati, integrità e competenza a livello sociale (includendo un comportamento senza molestia, insulti e aggressione), e ogni Membro Synlab è tenuto a rispettare tali valori. I Membri Synlab si aspettano che i manager stabiliscano obiettivi che siano ambiziosi e nel contempo realistici. Questi promuovono avanzamenti di carriera, e sono aperti ad ascoltare le problematiche e i timori dei loro subordinati.

Ogni manager ha responsabilità a livello organizzativo e di vigilanza nell'ambito della propria area di competenza, e deve monitorare la conformità alle leggi, al Codice di Condotta e a tutte le linee guida o procedure connesse al Codice di Condotta.

I manager selezionano Membri Synlab idonei, in base alle loro capacità professionali e alle competenze personali, tenendo conto dell'importanza dei compiti specifici e delle loro rispettive capacità di performance.

I Membri Synlab devono ricevere istruzioni che siano comprensibili, esaustive e vincolanti.

La violazione delle leggi, del Codice di Condotta o di qualunque delle sue linee guida o procedure non è tollerata. I Membri Synlab devono essere informati in merito alle possibili conseguenze di una violazione dei propri doveri. Qualsiasi violazione deve essere sistematicamente gestita in modo da sostenere gli interessi del Gruppo Synlab. Le segnalazioni di tali violazioni dovranno essere sottoposte ad una attenta indagine, laddove meritevole.

1.5. Implementazione e monitoraggio del rispetto del Codice di Condotta

Il rispetto del Codice di Condotta è garantito dalla completa accettazione dei summenzionati principi da parte di tutti i Membri Synlab. Come modelli di comportamento, i manager hanno particolari responsabilità. Tutti i Membri Synlab devono avere familiarità con queste regole di comportamento, accettarle ed applicarle come parte essenziale del loro operato se vogliamo che il Gruppo Synlab continui ad essere un'azienda meritevole del riconoscimento e della reputazione di cui gode da molti anni.

Il Gruppo Synlab sta sviluppando un programma di formazione per i propri manager, i quali, a loro volta, sono responsabili della formazione dei Membri Synlab loro subordinati. Inoltre è stato creato un programma di formazione per funzioni specifiche (quali, ad esempio, acquisti ed approvvigionamenti).

1.6. Organizzazione della Compliance

La nostra funzione di compliance è strutturata come segue:

Il Consiglio di Amministrazione nomina il **Chief Compliance Officer**, i cui doveri sono:

- ulteriore sviluppo del sistema di compliance del Gruppo Synlab, compresa la formazione dei Membri Synlab;
- implementazione del sistema di compliance in conformità alle istruzioni del management del Gruppo, di concerto con il Compliance Committee;
- gestione di tutte le questioni relative alla compliance che non sono di competenza del Compliance Committee; e
- reportistica periodica sulle questioni di compliance.

Il Consiglio di Amministrazione nomina inoltre i membri del **Compliance Committee** su raccomandazione del Chief Compliance Officer. Il Compliance Committee è presieduto dal Chief Compliance Officer.

Il Chief Compliance Officer nomina i **Regional Compliance Officer** per le sedi Synlab nazionali ed internazionali.

Il Compliance Committee deve adottare un regolamento che disciplini la sua operatività e attività.

1.7. Segnalazioni

Tutti i Membri Synlab devono fornire informazioni (verbali e scritte) relative ai casi inerenti questioni di compliance (violazioni di leggi, del Codice di Condotta ovvero di qualunque delle linee guida o procedure collegate al Codice di Condotta) al Regional Compliance Officer, al Chief Compliance Officer ovvero all'Ombudsman, ove questi sia stato nominato. **Le informazioni e le segnalazioni vengono, laddove possibile, trattate come informazioni riservate in conformità alle leggi applicabili e possono essere fornite in forma anonima attraverso il Chief Compliance Officer ovvero attraverso l'Ombudsman (ove nominato)** (maggiori informazioni sono fornite nel prosieguo).

I Membri Synlab che segnalano i propri timori in buona fede ed in conformità al presente Codice di Condotta non saranno soggetti a trattamenti pregiudizievoli da parte della Società in conseguenza del fatto di aver esposto i propri timori.

Il Regional Compliance Officer, una volta ricevute informazioni relative ad azioni in corso che ritengono possano potenzialmente rappresentare gravi violazioni della compliance con conseguente rischio di considerevoli sanzioni di natura civile o penale per il Gruppo Synlab e/o per i Membri Synlab, sono autorizzati a sospendere le attività in questione e richiedere provvedimenti da parte del *senior executive* responsabile ("diritto di veto").

Il Regional Compliance Officer deve comunicare per iscritto tali violazioni al Compliance Committee. Il Compliance Committee può prendere dei provvedimenti per affrontare la potenziale violazione. Il Group Chief Executive Officer, a sua volta, laddove consideri tale informativa giustificata alla luce delle circostanze, informa il Consiglio di Amministrazione. Il Compliance Committee deve presentare una relazione annuale al Consiglio di Amministrazione che riporti i dettagli relativi alle segnalazioni di violazioni, potenziali violazioni e attività inerenti la compliance.

Il Gruppo Synlab può, per determinate giurisdizioni, nominare un legale esterno in qualità di Ombudsman. Laddove venga nominato un Ombudsman, il suo ruolo è quello di ricevere segnalazioni riservate circa possibili violazioni della legge, del Codice di Condotta o di qualsiasi linea guida o procedura connessa al Codice di

Condotta, controllare tali segnalazioni ed inviare informazioni al Compliance Committee ove necessario. Ulteriori dettagli in merito alle responsabilità dell'Ombudsman sono reperibili nella Sezione 10 del presente Codice di Condotta.

In caso di dubbi nell'accertare una particolare situazione, i Membri Synlab devono in ogni caso contattare il Regional Compliance Officer responsabile della loro unità organizzativa o il Chief Compliance Officer, specialmente nel caso in cui la risposta a qualunque delle seguenti domande sia 'SI':

- L'attività è illecita?
- L'attività non è coerente con il Codice di Condotta o qualunque delle linee guida o procedure connesse al Codice di Condotta?
- L'attività espone il Gruppo Synlab ad un notevole rischio di natura economica, legale o di immagine?
- L'attività rappresenta una violazione degli obblighi ovvero degli impegni del Gruppo Synlab?
- C'è la sensazione istintiva che qualcosa che concerne l'attività possa non essere corretta?

Se la risposta ad una o più di queste domande è 'SI', il Membro Synlab deve segnalare senza indugio l'attività o l'evento in questione al Regional Compliance Officer ovvero all'Ombudsman (ove nominato).

2. Condotta sociale all'interno della Società: interazione con i colleghi ed altro personale

2.1. Trattamento equo e non discriminatorio

Rispettiamo i diritti e la dignità di ogni singolo Membro Synlab. Una cultura aziendale basata su trattamento paritario, rispetto reciproco e fiducia nelle interazioni umane è fondamentale per la fruttuosa collaborazione tra tutti i Membri Synlab.

Nutriamo la medesima stima per tutti i Membri Synlab indipendentemente dalla loro nazionalità, contesto culturale, religione, origine etnica, sesso (e identità sessuale), disabilità, stato civile, status genitoriale, orientamento sessuale o età.

Ciascun Membro Synlab ha diritto di ricevere un trattamento equo e paritario in un ambiente lavorativo privo di discriminazioni o molestie.

Come ciascun manager ha particolari responsabilità, così ogni Membro Synlab deve contribuire in modo da creare un rapporto professionale efficiente e al tempo stesso amichevole ed imparziale con gli altri Membri Synlab e le parti esterne, in uno spirito di collaborazione senza discriminazioni. Ciò richiede disponibilità e tolleranza nei rapporti reciproci, cosa che il Gruppo Synlab si impegna a promuovere.

I manager sono tenuti ad impegnarsi al fine di raggiungere tali obiettivi come parte delle proprie responsabilità, ad individuare qualunque situazione problematica e a porvi subito rimedio. I Membri Synlab sono tenuti a segnalare qualunque violazione e possono chiedere consigli in merito a qualunque dubbio relativo alla propria situazione o a quella di un altro Membro Synlab.

2.2. Dignità personale

Ciascun Membro Synlab ha il diritto di essere trattato in modo equo, con cortesia e rispetto. Il Gruppo Synlab tutela la dignità personale dei Membri Synlab e non tollera nessuna forma di abuso o molestia sul lavoro.

Dovete analizzare il vostro comportamento onde evitare di assumere atteggiamenti intimidatori, offensivi o denigratori verso gli altri, astenendovi da qualsiasi condotta che potrebbe essere interpretata come molestia di carattere morale o sessuale. I colleghi, collaboratori e superiori devono essere sempre trattati con rispetto e dignità. Quanto segue non intende essere un elenco esaustivo ma riporta alcuni esempi di condotta da evitare:

- mancanza di rispetto per il credo religioso di altre persone;
- uso improprio dei dati personali altrui;
- diffondere voci; e
- rivolgersi ad un Membro Synlab (verbalmente o per iscritto) in maniera offensiva o aggressiva.

I Membri Synlab che ritengono di essere vittime di discriminazioni o molestie possono, senza alcuna limitazione, esporre un reclamo rivolgendosi al Regional Compliance Officer, al Chief Compliance Officer o al Compliance Committee. Il Regional Compliance Officer, il Chief Compliance Officer o il Compliance Committee prenderanno in considerazione qualunque reclamo, esamineranno attentamente la questione e, laddove opportuno, svolgeranno delle indagini tenendo informato il Membro Synlab che ha avanzato il reclamo in merito alle risultanze dell'esame. Laddove opportuno, il reclamo verrà passato ai responsabili delle risorse umane che potranno intervenire in base alle loro normali autorizzazioni.

2.3. Immagine pubblica

Il Gruppo Synlab sostiene il coinvolgimento del Membro Synlab in attività di interesse pubblico a livello locale e nazionale. I Membri Synlab devono garantire che tale coinvolgimento non comprometta l'immagine pubblica del Gruppo Synlab e che non sia contrario alle Linee Guida Anticorruzione e Sanzioni adottate ai sensi del Codice di Condotta (i.e., "**Linee Guida Anticorruzione e Sanzioni**"). Quando si esprimono opinioni personali, non deve essere menzionato il legame con il Gruppo Synlab.

2.4. Conflitti di interesse

Un conflitto di interesse sussiste laddove gli interessi personali di un Membro Synlab possono potenzialmente minare o compromettere gli interessi del Gruppo Synlab.

Vanno evitate tutte quelle attività e situazioni che potrebbero causare un conflitto tra gli interessi personali di un Membro Synlab e gli interessi commerciali del Gruppo Synlab, ovvero che potrebbero apparire come tali. I Membri Synlab devono segnalare ai propri manager responsabili o al Regional Compliance Officer qualunque potenziale conflitto di interessi.

Qui di seguito vengono riportati alcuni esempi di situazioni che potrebbero portare ad un conflitto di interesse:

- mentre lavorate per Synlab venite assunti da un'altra società, in particolar modo se quest'ultima è una concorrente o un fornitore del Gruppo Synlab (ovvero che potrebbe, nell'immediato futuro, divenire un concorrente o un fornitore);
- avete rapporti commerciali con una società in cui un parente, consorte o altra parte collegata detiene azioni, di cui è un dipendente o membro del management;
- avete significativi interessi finanziari in una società, o siete coinvolti nella gestione di una società, che è un fornitore o cliente del Gruppo Synlab; oppure
- accettate emolumenti, omaggi o favori superiori ai livelli previsti nelle **Linee Guida Anticorruzione e Sanzioni**.

3. Rapporti con clienti, pazienti, partner commerciali e funzionari pubblici

Il Gruppo Synlab assume responsabilità nei confronti di pazienti e clienti, e pertanto i Membri Synlab devono:

- rispettare la dignità dei pazienti ed il diritto alla autodeterminazione;
- rispettare la sfera di privacy dei pazienti;
- essere sensibili circa le condizioni dei pazienti;
- comportarsi in modo corretto anche in casi di disaccordo;
- dare la dovuta attenzione a quanto comunicato dai pazienti, e
- rispondere in modo obiettivo alle critiche dei pazienti.

In particolare, i Membri Synlab che fanno parte del personale medico devono:

- praticare la professione medica con coscienza, conformemente ai principi di etica medica ed umana ed alle leggi vigenti e al codice di deontologia medica;
- praticare la professione medica in modo responsabile ed indipendente e, nell'esercizio del loro campo di competenza primario, non accettare istruzioni in merito a diagnosi o terapie da soggetti che non siano medici;
- rispettare il diritto dei pazienti di scegliere o cambiare liberamente il medico; e
- consultarsi con medici professionisti non affiliati al Gruppo Synlab per l'assistenza alle diagnosi o terapie e rispettare le richieste da parte dei pazienti di ottenere il parere di un secondo medico o di essere affidati alle cure di un altro medico.

Il Gruppo Synlab rifiuta e proibisce qualunque forma di influenza di mercato, in particolare per quanto riguarda accordi collusivi che influiscono su offerte, prezzi e mercati.

Concorriamo per aggiudicarci contratti, offrendo servizi di qualità e luoghi di lavoro altamente efficienti. Come meglio specificato nelle **Linee Guida Anticorruzione e Sanzioni**, ai Membri Synlab è proibito offrire o fornire, direttamente o indirettamente, ai clienti o alle parti correlate qualunque particolare beneficio o gratifica in relazione all'attività di Synlab.

Inoltre, ai fini della presente sezione 3, si rimanda alle relative disposizioni fissate nelle **Linee Guida Anticorruzione e Sanzioni**.

3.1. Nessun particolare beneficio o gratifica per i clienti o per i loro rappresentanti

È proibito offrire, promettere o concedere benefici ai clienti del Gruppo Synlab o a parti correlate, allo scopo di garantirsi ordinativi o di ottenere in modo illecito opportunità o vantaggi per il Gruppo Synlab, indipendentemente dal fatto che un cliente o il suo rappresentante sia un pubblico ufficiale, un rappresentante di una pubblica amministrazione o un soggetto che opera nel settore privato.

Rifiutiamo tutte queste prassi, in quanto possono compromettere la leale concorrenza o violare le leggi Anticorruzione e quindi pregiudicare la nostra azienda e il futuro economico di ciascun Membro Synlab.

3.2. Quadro normativo anticorruzione

Il significato del termine 'corruzione' comprende lo scambio illecito di benefici (che, ai sensi del Codice di Condotta, indica qualunque vantaggio o valore, indipendentemente dal fatto che sia rilevante o meno, tale da migliorare la situazione del ricevente e che quest'ultimo non abbia diritto a reclamare). Influenzare indebitamente decisioni o azioni, in qualunque parte del mondo, sia offrendo, promettendo o concedendo benefici, sia accettando o decidendo di accettare ovvero sollecitando benefici, può costituire corruzione, che nella maggior parte dei Paesi costituisce un reato penale. Sia il concedente sia il ricevente del beneficio sono punibili.

La corruzione è un reato penale che può essere perseguito in qualunque parte del mondo.

3.3. Regole speciali per i rapporti con i rappresentanti governativi e i pubblici ufficiali

Nella maggior parte dei Paesi offrire, promettere o concedere qualcosa di valore ad un pubblico ufficiale al fine di influenzare quest'ultimo con riferimento alla sua funzione, è considerato reato penale, poiché c'è grande interesse a tutelare le organizzazioni governative contro la corruzione della propria amministrazione e l'integrità dei suoi funzionari.

Pubblico Ufficiale indica, tra l'altro, qualsiasi soggetto che svolge una funzione pubblica o che ha lo status di pubblico dipendente, come ad esempio gli impiegati statali, i dipendenti di servizi pubblici o governativi, indipendentemente dalla loro funzione. I dipendenti di enti possono anch'essi essere pubblici ufficiali laddove l'ente sia un ente di diritto privato ma sia, per esempio, detenuto in maggioranza dallo Stato o controllato dallo Stato. Una definizione più dettagliata di pubblico ufficiale è riportata nelle **Linee Guida Anticorruzione e Sanzioni**.

A volte può essere difficile capire se si ha a che fare con un pubblico ufficiale o con un dipendente di un'azienda privata. Molte aziende nel settore sanitario sono statali o svolgono funzioni pubbliche; i rappresentanti di queste organizzazioni vanno trattati come pubblici ufficiali. Pertanto è necessaria molta cautela nei rapporti con i soggetti di tali organizzazioni, in particolare per quanto riguarda omaggi o inviti. Per ulteriori informazioni in merito ai rapporti con i pubblici ufficiali, si prega di consultare le **Linee Guida Anticorruzione e Sanzioni**.

3.4. La corruzione dei dipendenti delle aziende private è illegale

È altresì reato penale nella maggior parte dei Paesi, offrire, promettere o concedere qualunque vantaggio o valore ad un soggetto del settore privato al fine di indurlo ad agire indebitamente o di ricompensarlo per aver agito in tal senso.

Ad esempio, influenzare indebitamente le decisioni in merito agli approvvigionamenti in cambio di benefici in favore di soggetti con potere decisionale o di parti correlate è illegale, anche nel caso in cui tali soggetti con potere decisionale siano dipendenti di un'azienda del settore privato.

Questo riguarda l'influenza esercitata su dipendenti di organizzazioni o altri soggetti collegati alla nostra attività in qualunque parte del mondo.

3.5. Inviti e omaggi a e da clienti del settore privato

Il presente paragrafo si applica esclusivamente ai clienti del settore privato, ed in particolare ai contatti con i rappresentanti di aziende clienti, che non sono pubblici ufficiali ovvero che non agiscono per conto di organizzazioni statali.

Rivolgere inviti o concedere omaggi a, o ricevere inviti o omaggi da, tali soggetti possono essere pratiche usuali nei rapporti commerciali. Ai fini del Codice di Condotta, un 'invito' rappresenta una richiesta di partecipare, per esempio, ad un evento o usufruire di ospitalità, ed un 'omaggio' indica qualunque cosa concessa volontariamente senza alcun pagamento in cambio, in particolare per favorire qualcuno, celebrare un'occasione o come gesto di amicizia.

Fare o accettare un invito ad un evento deve essere un gesto di cortesia, il suo valore deve essere ragionevole ed appropriato alle circostanze, deve essere in linea con gli standard commerciali e con le **Linee Guida Anticorruzione e Sanzioni** e non deve essere percepito come un tentativo di influenzare o come tangente.

Un omaggio deve essere fatto o ricevuto come gesto di cortesia, il suo valore deve essere ragionevole ed appropriato alle circostanze, deve essere in linea con gli standard commerciali e con le **Linee Guida Anticorruzione e Sanzioni** e non deve essere percepito come un tentativo di influenzare o come tangente.

Un omaggio non può ricomprendere un pagamento in denaro. Considerando che gli omaggi vengono dati direttamente ai clienti, in caso di dubbi, il loro valore andrà stabilito prudentemente, in modo da evitare che possa dare l'impressione di cercare di esercitare una qualche influenza.

Per maggiori dettagli sulle norme e requisiti di approvazione in merito ad inviti e omaggi si rimanda alle **Linee Guida Anticorruzione e Sanzioni**.

3.6. Gestione di sconti, commissioni e contratti con i consulenti

a) Uno sconto è la riduzione di prezzo concessa ad un cliente rispetto al prezzo generalmente annunciato ovvero ai prezzi ufficiali o ai prezzi di fabbrica. Inoltre si può concedere uno sconto attraverso la fornitura di prodotti o servizi aggiuntivi, o in altra maniera.

Gli sconti sono concessi esclusivamente tra le parti di un contratto scritto, vale a dire, di norma, il Gruppo Synlab ed il cliente/partner contrattuale. Pertanto le parti che hanno il potere di concedere sconti sono i rappresentanti delle società del Gruppo Synlab che sono responsabili e tenuti a rispondere in merito alla conclusione del contratto sottostante. Si applicano quindi le policy interne delle società del Gruppo Synlab che autorizzano esclusivamente determinati manager a concedere sconti.

Il beneficiario di uno sconto è sempre la nostra controparte contrattuale. È proibito concedere sconti sotto forma di beneficio economico a parti terze, quali i dipendenti dell'organizzazione del partner contrattuale, piuttosto che al partner contrattuale stesso come azienda.

Gli sconti non vanno mai concessi in cambio di benefici personali.

b) Una commissione è un pagamento per l'intermediazione in una transazione. Paghiamo commissioni a parti terze (destinatarie della commissione) solo per raggiungere una transazione contrattuale con i clienti, nell'interesse del Gruppo Synlab. Per qualunque accordo ai sensi del quale viene pagata una commissione, dovrà essere stipulato un contratto scritto.

Il destinatario della commissione non deve essere un azionista, dirigente o dipendente del cliente/partner contrattuale nella transazione mediata, né lavorare per il cliente/partner contrattuale in qualità di dipendente (ad esempio, liberi professionisti, consulenti del cliente).

In particolare nelle attività commerciali internazionali, l'adeguatezza delle commissioni deve essere attentamente monitorata, in modo da evitare di inoltrare illecitamente commissioni a soggetti con potere decisionale facenti parte dell'organizzazione del cliente o a pubblici ufficiali.

Nella prassi commerciale, bisogna fare una attenta distinzione tra il concedere sconti ed il pagamento delle commissioni, che devono essere sempre rigorosamente separati; gli sconti ai clienti non possono essere rappresentati come commissioni a parti terze o rappresentare una commissione celata e, al contrario, le richieste di commissioni da parte dell'agente non possono essere usate per ridurre i prezzi di vendita o in altre trattative contrattuali.

Nel valutare l'importo degli sconti o commissioni concordati, bisognerà fare riferimento agli importi usuali nella prassi commerciale del settore in questione, prendendo in considerazione il valore dell'intera transazione sia per il cliente che per il Gruppo Synlab. Nel negoziare una commissione, bisogna prendere in considerazione il possibile valore e lo sforzo dell'agente nel trattare la probabile transazione. La reale natura e portata dei servizi che l'agente fornirà andrà stabilita per iscritto, e tale agente sarà sottoposto ad una adeguata due diligence in linea con il sistema di controllo interno di Synlab.

La negoziazione di sconti e commissioni va svolta nel rispetto delle leggi applicabili e, in particolare, dell'obbligo di documentare tali transazioni e rispettare i limiti di adeguatezza.

c) Qualora un Membro Synlab incarichi un consulente, dovrà esservi un contratto scritto che stabilisca gli accordi tra le parti nonché la reale natura e portata dei servizi che il consulente dovrà fornire. Questi contratti con i consulenti possono essere stipulati esclusivamente con soggetti o società che operino per, e nell'interesse del, Gruppo Synlab. Così come per le commissioni, va prestata particolare attenzione all'adeguatezza degli onorari dei consulenti in modo da evitare l'eventualità che una quota di tali onorari venga inoltrata ad un azionista, dirigente, dipendente o ad altro rappresentante del cliente, ovvero ad un pubblico ufficiale. I consulenti devono essere sottoposti ad una adeguata due diligence in linea con il sistema di controllo interno. La normativa fiscale stabilisce l'obbligo di fornire la documentazione del processo che ha portato all'incarico e di specificare il nome del destinatario dell'onorario, soprattutto laddove l'accordo si riferisca ad attività commerciali internazionali.

4. Rapporti con fornitori di beni e servizi esterni

4.1. Regole generali per operare con fornitori di beni e servizi esterni

I fornitori di beni e servizi ricoprono un ruolo importante nella nostra operatività e per la nostra capacità di offrire analisi e servizi ai nostri clienti. Per questo selezioniamo i fornitori con particolare attenzione. Per poter lavorare con il Gruppo Synlab, i fornitori di beni e servizi vengono selezionati sulla base della loro performance, dei prezzi, della loro idoneità a lavorare con il Gruppo Synlab e dell'integrità. Synlab si aspetta che i fornitori di beni e servizi (compresa, in particolare, qualunque parte terza che interagisca con pubblici ufficiali per conto di Synlab, o che sia ingaggiata per ottenere o mantenere affari o vantaggi commerciali per Synlab) adottino elevati standard di condotta che siano equivalenti a quelli contenuti nel presente Codice di Condotta.

4.2. È vietata la discriminazione tra fornitori

Ogni fornitore di beni e servizi che si candidi per l'affidamento di un contratto si aspetta che il processo di valutazione delle offerte sia trasparente, equo e imparziale. I Membri Synlab coinvolti nell'affidamento del contratto devono quindi attenersi alle seguenti regole:

- i fornitori in competizione per l'affidamento di contratti non devono essere ingiustamente discriminati; conversazioni, trattative ed altri contatti con i fornitori devono essere documentati con cura e in maniera completa;
- i Membri Synlab devono segnalare tempestivamente al proprio manager responsabile qualunque contatto personale all'interno dell'organizzazione di un fornitore che potrebbe influire sull'esecuzione del proprio lavoro; e
- i Membri Synlab non devono dare ai fornitori in competizione per l'affidamento di contratti alcuna informazione che dia, o possa dare, loro un iniquo vantaggio rispetto agli altri.

4.3. È vietato accettare benefici per sé stessi o parti terze

I Membri Synlab non possono sfruttare la loro posizione per sollecitare, ottenere accordi o per accettare benefici per sé stessi o terze parti, in particolar modo in relazione alle decisioni di acquisto. I singoli Membri Synlab che accettano benefici non in conformità al presente Codice di Condotta, o alle linee guida o procedure ad esso connesse, incluse le **Linee Guida Anticorruzione e Sanzioni**, potranno essere perseguibili in quanto potrebbero ledere la reputazione della Società.

4.4. Accettare inviti

I fornitori possono invitare i Membri Synlab a partecipare a eventi quali pranzi di lavoro, come pratica usuale nei rapporti lavorativi. I suddetti inviti possono essere accettati secondo le regole riportate nel Codice di Condotta e in qualsiasi altra linea guida o procedura ad esso collegata, incluse le **Linee Guida Anticorruzione e Sanzioni**. Gli inviti devono altrimenti essere rifiutati, facendo riferimento alle regole del Codice di Condotta.

5. Obblighi di legge in materia di concorrenza ed antitrust

Il Gruppo Synlab si attiene strettamente a tutte le norme in materia di concorrenza (note anche come leggi antitrust), promulgate per assicurare una concorrenza libera e leale. Queste leggi vietano le pratiche che compromettono la concorrenza, quali ad esempio:

- accordi collusivi tra concorrenti in merito ai prezzi o alla fornitura di servizi;
- intese tra fornitori e clienti che limitano o impediscono la concorrenza (come ad esempio taluni accordi di esclusività, ripartizione di clienti o territori, o accordi in merito ai prezzi di rivendita), e
- l'abuso di posizione dominante, e.g. comportamenti unilaterali volti a limitare l'entrata, o la forza competitiva, di altri concorrenti attraverso mezzi scorretti (come l'offerta di alcuni tipi di sconti, ribassi, o prezzi eccessivi o sleali) o il boicottaggio.

Le leggi sulla concorrenza si estendono anche alle "pratiche concordate", che consistono nel contatto o cooperazione, diretto o indiretto, e spesso informale, tra società indipendenti.

Tutti i Paesi dell'Unione Europea, gli Stati Uniti e molti altri Paesi hanno tali leggi sulla concorrenza, che vengono frequentemente applicate alle attività internazionali delle società. La violazione delle leggi sulla concorrenza comporta il rischio di indagini, danni alla reputazione e perdita di avviamento, ingenti multe, danni, invalidità dei contratti e, in alcuni Paesi, sanzioni penali (incluse condanne detentive). Nell'Unione Europea vengono imposte ingenti multe alle società coinvolte in comportamenti anticoncorrenziali, che possono arrivare fino al 10% dei ricavi globali della società che ha commesso il reato.

Di conseguenza, si devono prendere particolari accorgimenti in occasione di discussioni con i concorrenti. Le informazioni sensibili per la concorrenza, incluse le informazioni non rese pubbliche che potrebbero essere usate per alterare la condotta concorrenziale dei destinatari (quali informazioni sui costi, costi presenti o futuri o strategie) non devono essere inviate ai, o ricevuti dai, concorrenti, direttamente o indirettamente; anche l'invio o la ricezione di informazioni a/da associazioni di categoria devono essere gestiti con attenzione. Le informazioni, inoltre, non devono mai essere condivise per i seguenti fini:

- fissare i prezzi;
- concordare condizioni contrattuali o termini di consegna uniformi;
- spartire i mercati, e.g. ripartire vendite/acquisti, territori o clienti/fornitori;
- coordinare o limitare la produzione o la capacità; oppure
- influenzare l'esito delle gare d'appalto (anche presentando offerte/ricieste fittizie).

Questa lista, pur non essendo esaustiva, riporta alcuni esempi di gravi infrazioni della legge sulla concorrenza che scaturiscono dall'intraprendere rapporti con i concorrenti. Come già riferito sopra, la legge sulla concorrenza non riguarda solo questioni orizzontali ma anche verticali (ad esempio accordi o pratiche concordate tra fornitore e cliente). Vi ricordiamo che il confine tra legalità e illegalità, nel contesto della legge sulla concorrenza, può essere facilmente superabile. In caso di dubbio, vi invitiamo a riferire la condotta o la situazione venutasi a creare al vostro Regional Compliance Officer o al Legal Department.

6. Divieto di coinvolgimento in attività di riciclaggio

Il riciclaggio è quel processo tramite il quale persone o organizzazioni tentano di nascondere fondi o beni ottenuti illecitamente e/o di metterli di nuovo in circolazione tramite attività apparentemente lecite. Il Gruppo Synlab si impegna a controllare che le proprie attività non vengano usate a fini di riciclaggio e ad impedire qualsiasi tentativo di coinvolgere la Società in suddette attività. Ricordate che il riciclaggio e il coinvolgimento in queste attività costituiscono un reato penale che può comportare responsabilità penali e amministrative sia per i singoli individui che per la Società.

Gli obblighi in materia di antiriciclaggio sono importanti per tutti i Membri Synlab e in particolare per coloro che fanno parte del dipartimento Finance (inclusi i dipartimenti Contabilità e Tesoreria).

Il riciclaggio può non essere immediatamente riconoscibile. Per questo dovete ottenere informazioni chiare per l'identificazione dei partner contrattuali e in merito ai metodi di pagamento e all'identità di chi esegue il pagamento.

I Membri Synlab devono prestare attenzione e monitorare le transazioni e le situazioni per individuare rischi di potenziali violazioni degli obblighi antiriciclaggio, e intraprendere, se necessario, ulteriori indagini. Ciò include il controllo dei seguenti "red flags" (i.e., segnali di allerta):

- pagamenti effettuati da parti terze che non sono partner contrattuali;
- pagamenti effettuati da un conto che non risulta appartenere a un nostro cliente;
- il partner contrattuale tenta di eseguire la transazione in contanti, oppure utilizzando assegni circolari, vaglia o conti offshore;
- il partner contrattuale si rifiuta di fornire referenze commerciali o è altrimenti riluttante a dare le informazioni richieste o fornisce informazioni inesatte o che presentano incongruenze;
- i pagamenti effettuati da un partner commerciale non rispettano i termini contrattuali concordati;
- un partner contrattuale richiede che un pagamento o un rimborso ad esso dovuto sia effettuato a, o attraverso, una parte terza non collegata;
- i pagamenti vengono divisi;
- viene chiesto se sia possibile effettuare pagamenti maggiori di quelli specificati; oppure
- secondo i media, il partner contrattuale o i suoi titolari sono asseritamente implicati in condotte illecite.

I Membri Synlab devono prestare attenzione a qualsiasi altra circostanza sospetta riguardo un partner commerciale o una transazione proposta.

Devono essere rispettati i seguenti principi:

"Conoscere il proprio cliente", inteso nel senso che concludiamo transazioni solo con partner che soddisfano i nostri standard d'integrità. Ciò richiede in particolare che voi:

- verificate sempre l'identità e l'integrità dei potenziali clienti;
- informiate tutti i clienti riguardo le nostre aspettative ed esaminiate le loro reazioni;
- non trattiate con clienti sospettati di condurre attività indebite in relazione alle transazioni con il Gruppo Synlab;
- effettuiate una più accurata *due diligence* sui partner contrattuali che sono Persone Politicamente Esposte (i.e., Politically Exposed Persons, "PEPs"), o che sono di proprietà di, o controllate da, PEPs (PEP è una persona politicamente esposta che ricopre, o ha ricoperto, nel corso dell'anno precedente, cariche pubbliche di rilievo nel governo o in un organismo pubblico ed include anche i membri stretti della famiglia o soci di PEPs); e
- non accettiate pagamenti in contanti pari o superiori a EUR 100 (a meno che non sia stato concordato

altrimenti per iscritto con il rispettivo Regional Compliance Officer) sia in una singola transazione sia in più transazioni collegate.

Queste linee guida rappresentano solo un supporto orientativo. In caso di dubbio riguardo il partner contrattuale o una transazione proposta, dovete indagare responsabilmente e prudentemente sull'integrità di fornitori, clienti o altre parti terze, e sull'appropriatezza delle attività dei clienti. Nel caso in cui abbiate dubbi riguardo i rapporti con clienti o partner commerciali, o nel caso in cui abbiate riscontrato pagamenti o attività sospette, dovete contattare, senza eccezioni, il Group Legal Department. Ciò è importante in quanto il Group Legal Department potrebbe voler valutare se sia necessario, in casi specifici, inviare la segnalazione di attività sospette alle autorità competenti. Non dovete, salvo che ciò non sia stato specificatamente concordato con il Group Legal Department, informare il partner contrattuale di aver contattato Group Legal Department per far presente i vostri dubbi, laddove ciò potrebbe pregiudicare lo svolgimento delle eventuali indagini necessarie.

7. Sanzioni economiche

Le sanzioni sono volte a proibire o limitare le operazioni finanziarie e commerciali con determinate persone, entità, governi e Paesi. Possono essere imposte dalle Nazioni Unite o da singoli Paesi e organismi internazionali, come gli Stati Uniti (USA) o l'Unione Europea (UE), al fine di perseguire gli obiettivi di politica estera imponendo pressione economica sui soggetti sottoposti a sanzioni. Inoltre, le leggi sul controllo delle esportazioni vietano le esportazioni non autorizzate o prive di licenza, il trasferimento e la vendita di specifiche materie prime, tecnologie e dati tecnici verso determinati Paesi, società e individui, oltre che (in alcuni casi) la riesportazione da un Paese terzo ad un altro.

Il Gruppo Synlab si impegna ad attenersi a tutti gli obblighi legali applicabili in relazione alle sanzioni economiche e ai controlli sulle esportazioni. Tutti i Membri Synlab sono tenuti ad attenersi a tutte le sanzioni e restrizioni alle esportazioni, applicate o imposte dalle Nazioni Unite, dagli Stati Uniti, dall'Unione Europea o da qualunque altra legge o normativa affine che disciplini la vendita e la fornitura di prodotti e servizi Synlab, a livello globale, come eventualmente applicabile, ivi comprese le leggi e normative di Paesi in cui opera Synlab, in relazione alle attività svolte in detti Paesi, a condizione che ciò non sia vietato ai sensi delle normative anti-boicottaggio applicabili.

È estremamente importante attenersi alle sanzioni, e noi prendiamo questo impegno molto seriamente. Il mancato rispetto delle sanzioni applicabili potrebbe comportare rischi per la reputazione, l'operatività, nonché rischi legali e/o regolamentari, sia per il singolo Membro Synlab sia per Synlab. Infrangere le sanzioni applicabili è considerato in numerose giurisdizioni un reato penale punibile con ingenti multe e/o pene detentive. Per tali motivi, dovete attenervi alle regole e agli obblighi di approvazione in relazione alle sanzioni e al controllo sulle esportazioni, così come indicato nel presente Codice di Condotta e in qualsiasi altra linea guida o procedura ad esso connessa, in particolare le **Linee Guida Anticorruzione e Sanzioni**.

Se non siete certi che una determinata transazione o rapporto con un cliente siano consentiti ai sensi delle sanzioni o controlli sulle esportazioni applicabili, dovete richiedere l'assistenza del vostro Regional Compliance Officer prima di fornire merci o prendere ulteriori iniziative per l'avanzamento della transazione o del rapporto.

8. Proteggere il patrimonio e l'integrità finanziaria della Società

Tutti i Membri Synlab sono tenuti a proteggere il materiale e la proprietà intellettuale del Gruppo Synlab assieme a tutti gli altri beni della Società e sono legalmente obbligati a farlo. Ci atteniamo alle leggi e normative applicabili, compresi l'International Financial Reporting Standards (IFRS) e le leggi nazionali applicabili nei singoli Paesi. Trasparenza e precisione sono le basi della nostra reportistica su attività e risultati, assicurando così un'appropriata registrazione e pubblicazione dei dati. Il nostro patrimonio e le nostre risorse devono essere gestiti prudentemente.

8.1. Dati, documenti e relazioni precisi e completi

Tutte le relazioni, finanziarie e non, i documenti e i dati messi a punto dal Gruppo Synlab devono fornire una visione chiara ed accurata di transazioni ed eventi.

Ciò è essenziale per mantenere la credibilità e la reputazione del Gruppo Synlab, sia internamente che esternamente, per soddisfare i requisiti di legge e adempiere ai nostri obblighi nei confronti degli azionisti, dei Membri Synlab e dei partner commerciali.

I dati finanziari devono rispettare i requisiti di legge ed essere conformi alle norme e agli standard contabili obbligatori applicati nel Gruppo Synlab. Lacune e imprecisioni, non solo violano i nostri standard, ma possono violare anche i principi contabili generalmente accettati e/o le leggi applicabili. La rappresentazione errata dei fatti o la falsificazione di dati o documenti non può in alcun caso essere giustificata. Coloro che violassero questi obblighi potrebbero andare incontro a provvedimenti disciplinari e sanzioni penali.

Di conseguenza dovete sempre accertarvi che:

- tutte le transazioni siano opportunamente autorizzate ed accuratamente ed interamente registrate;
- non vengano condotte operazioni, o aperti conti, non ufficiali;
- ai revisori interni ed esterni vengano sempre fornite informazioni complete ed accurate, nonché l'accesso a tutti i documenti richiesti (come consentito dalla legge); e
- voi stessi, in qualità di Membri Synlab, dimostrate integrità finanziaria, ad esempio nel presentare o firmare le note spese.

Non è permesso in alcuna circostanza di:

- inserire deliberatamente informazioni false in una relazione, file o nota spese;
- falsificare documenti di qualunque tipo;
- dare disposizioni riguardo il patrimonio della Società in mancanza di documentazione e autorizzazione necessarie; oppure
- tentare di far sì che altri Membri Synlab agiscano in qualsiasi modo che possa pregiudicare la correttezza dei documenti o della contabilità.

8.2. Tutela del patrimonio del Gruppo Synlab

Tutti i Membri Synlab devono assicurarsi che il patrimonio della società non venga deteriorato o utilizzato impropriamente. Il patrimonio comprende le proprietà del Gruppo Synlab, il tempo dei Membri Synlab dedicato al lavoro, informazioni patrimoniali (compresa la “proprietà intellettuale”), opportunità commerciali, risorse commerciali e componenti di apparecchiature di proprietà esclusiva fornite per l'utilizzo da parte dei Membri Synlab.

La “proprietà intellettuale” del Gruppo Synlab comprende brevetti, diritti d'autore, marchi commerciali e tutte le altre forme di informazioni commerciali riservate quali database, strategie e piani di mercato, dati di ricerca, dati tecnici, idee commerciali, processi, strategie e offerte (nei confronti dei clienti o da parte dei fornitori), costi di produzione, prezzi concorrenziali, sviluppo di nuovi prodotti, software interni, informazioni e strategie di mercato destinate al cliente impiegate per le attività commerciali. Proteggere la “proprietà intellettuale” del Gruppo Synlab è importante per poter assicurare successo commerciale alla Società, ed è pertanto un dovere particolare di tutti i Membri Synlab. Tutti i Membri Synlab devono contribuire a proteggere la ‘proprietà intellettuale’, i segreti commerciali, altri documenti commerciali e il supporto di dati, dall'accesso di parti terze non autorizzate.

8.3. Proprietà intellettuale e diritti d'autore di parti terze

Così come proteggiamo le nostre informazioni commerciali (si veda il paragrafo 8.2), ci impegniamo a rispettare la proprietà intellettuale e le informazioni protette di altre parti.

Pertanto non dovete né accettare informazioni riservate da terze parti né utilizzarle, a meno che ciò non sia stato concordato in modo chiaro per contratto e opportunamente documentato.

È fatto divieto di utilizzare materiali o dati soggetti a diritto d'autore o protetti in altro modo, a meno che non siate espressamente autorizzati a farlo.

La copia, distribuzione o vendita di informazioni, software e altra proprietà intellettuale del Gruppo Synlab è severamente vietata.

8.4. Utilizzo e sicurezza dei sistemi informatici

Tutti gli utenti devono essere consapevoli che i sistemi informatici e i dati su di essi salvati ed elaborati sono particolarmente importanti per il Gruppo Synlab.

I sistemi informatici hanno lo scopo di raccogliere e proteggere la proprietà intellettuale del Gruppo Synlab. I sistemi informatici vengono utilizzati per la comunicazione interna ed esterna e per salvare ed usare tutti i dati e le informazioni necessarie al Gruppo Synlab per gli ordinari scopi commerciali. Il backup dei dati e la manutenzione dell'operatività del sistema sono quindi di primaria importanza. Una protezione efficace richiede la cooperazione e il supporto di tutto il personale del Gruppo Synlab che ha a che fare con tali sistemi.

È fatto divieto di usare i sistemi informatici della società per trasmettere senza permesso:

- dati riservati riguardanti privati;
- informazioni commerciali riservate; oppure
- materiali soggetti al diritto d'autore.

È fatto divieto di accedere, salvare o caricare file che:

- siano di natura pornografica o comunque sessualmente espliciti;
- promuovano comportamenti violenti, di odio o di intolleranza; oppure

- siano di natura offensiva, dispregiativa, o discriminatoria.

Nel caso in cui doveste ricevere il suddetto materiale non richiesto, dovete segnalarlo subito al IT Department.

9. Protezione dei dati personali

Il Gruppo Synlab tratta i dati personali in maniera riservata e si attiene strettamente a tutte le leggi di protezione dei dati personali e della privacy, volte a tutelare la privacy dei singoli individui, qualora il Gruppo proceda al trattamento di dati personali che li riguardano. Ciò è particolarmente importante in relazione ai dati personali di pazienti e Membri Synlab, ma si applica anche ai dati personali relativi a singoli contatti del Gruppo presso i clienti, fornitori, partner commerciali e altri.

I dati personali devono essere raccolti, trattati e utilizzati secondo correttezza e solo nella misura in cui ciò sia necessario per scopi legittimi e chiaramente specificati. Il trattamento di dati personali necessita anche una motivazione legale chiara - alcuni trattamenti elaborazioni, ad esempio, potrebbero essere giustificabili sulla base di specifico consenso dato liberamente dall'individuo in questione; o, in mancanza di tale consenso (o laddove il consenso non sia valido), in quanto è necessario al fine di rispettare un obbligo legale, o nella misura necessaria al Gruppo Synlab per perseguire i propri interessi legittimi (sebbene tali interessi devono essere valutati alla luce dei possibili danni al diritto alla privacy degli individui coinvolti).

I dati personali devono essere eliminati (o resi anonimi) nel momento in cui il Gruppo non ne abbia più bisogno per i propri legittimi scopi. I dati personali devono essere tenuti al sicuro in conformità alle rigorose policy di sicurezza dei dati che rispettano i requisiti delle leggi applicabili, e devono essere prese opportune precauzioni atte ad assicurare che siano precisi e, ove necessario, aggiornati. I pazienti, Membri Synlab e altri individui ai quali si riferiscono i dati personali devono essere informati circa il trattamento degli stessi da parte del Gruppo (compresi dettagli specifici quali il titolare del trattamento, lo scopo del trattamento, i destinatari a cui i dati possono essere comunicati e il possibile trasferimento al di fuori dell'Unione Europea) e dei loro relativi diritti, in conformità ai requisiti delle leggi applicabili, ad eccezione di un numero limitato di circostanze in cui siano applicabili eccezioni legali agli obblighi di trasparenza del Gruppo. Gli individui hanno anche il diritto legalmente riconosciuto di accedere ai propri dati personali, correggere, limitare o richiedere la cancellazione di dati personali errati e, in alcuni casi, di opporsi al trattamento dei propri dati personali da parte del Gruppo, circostanza questa che deve essere rispettata.

Particolare attenzione va prestata quando i dati personali vengono diffusi al di fuori del Gruppo Synlab e, in particolare, i fornitori di servizi terzi, che trattano i dati personali per conto del Gruppo, devono essere oggetto di opportuna due diligence, di controlli nell'ambito del contratto e di audit.

Il Gruppo Synlab è soggetto anche ad altri requisiti di legge e limitazioni applicabili al trattamento di dati personali, ad esempio le restrizioni inerenti il trasferimento di dati personali al di fuori dell'Area Economica Europea; norme più specifiche riguardanti i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e quelli in altre categorie particolarmente sensibili; e requisiti locali per inoltrare notifiche alle, e/o ottenere l'approvazione delle, autorità competenti in materia di protezione dei dati personali.

10. Ombudsman

Per alcuni Paesi, il Gruppo Synlab può nominare un legale esterno che agisca in qualità di Ombudsman, il cui ruolo è quello di ricevere segnalazioni riservate circa possibili violazioni di legge, del Codice di Condotta o di qualsiasi altra linea guida o procedura ad esso connessa, controllare queste segnalazioni e inviare informazioni al Compliance Committee ove necessario. Nel caso in cui venga nominato un Ombudsman, tale circostanza verrà indicata nella relativa policy dello specifico Paese.

Ove nominato, l'Ombudsman agisce in nome e per conto del Gruppo Synlab, ricevendo compiti ed istruzioni esclusivamente dal Compliance Committee, dal Chief Compliance Officer o dal Regional Compliance Officer. L'Ombudsman, come legale, è tenuto per legge a rispettare la riservatezza del cliente.

Per assicurare la riservatezza tra l'Ombudsman e qualunque informatore, il Gruppo Synlab stipula un preventivo accordo irrevocabile con l'Ombudsman che prevede che nessun nome o informazione indicativa venga riportata alla Società, così da tutelare l'identità di coloro i quali hanno segnalato irregolarità, che desiderano restare anonimi.

L'Ombudsman accetta le informazioni riguardanti possibili violazioni di leggi, del Codice di Condotta o di qualsiasi altra linea guida o procedura ad esso connessa, tramite comunicazione via telefono, lettera, e-mail o in occasione di incontri personali. L'Ombudsman controlla che le segnalazioni siano plausibili e quindi decide le azioni da intraprendere basandosi sulla credibilità delle informazioni e dell'informatore, la natura e la gravità della trasgressione e il potenziale impatto su parti terze e sul Gruppo Synlab.

Successivamente, l'Ombudsman inoltra le informazioni al Regional Compliance Officer e/o al Chief Compliance Officer, presentando la situazione e fornendo un parere legale preliminare sugli opportuni passi successivi.

Al completamento del controllo da parte del Regional Compliance Officer o il Chief Compliance Officer oppure il Compliance Committee, l'Ombudsman riporta all'informatore le azioni intraprese.

L'Ombudsman è un legale abilitato la cui identità è resa pubblica. L'Ombudsman implementa appropriate misure tecniche, nonché relative al personale, per far sì che le segnalazioni presentate possano raggiungere lui/lei personalmente o uno degli avvocati che lo rappresenti presso il suo studio entro il giorno lavorativo successivo.